

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Emendamenti C. 3778 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 11 novembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 18.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Emendamenti C. 3778 Governo.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, avverte che il presidente della I Commissione le ha trasmesso copia della lettera a lui indirizzata in data odierna dal presidente della V Commissione, on. Giancarlo Giorgetti, il quale ha comunicato che, nella giornata di ieri, il Governo ha presentato l'emendamento 1.500 al disegno di legge C. 3778 (legge di stabilità per il 2011); il presidente Giorgetti ha altresì informato che nel corso della seduta odierna della V Commissione è stata di-

chiarata l'inammissibilità di alcune parti di tale emendamento.

Ricorda che l'intendimento del Governo di presentare un emendamento o un insieme di emendamenti alla legge di stabilità era stato comunicato dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso della seduta della V Commissione del 4 novembre 2010. Nella seduta della Giunta per il regolamento dell'8 novembre 2010, il Presidente della Camera ha comunicato che, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 5 novembre 2010, era stato unanimemente convenuto, con l'assenso del Governo, di autorizzare la V Commissione a trasmettere l'emendamento o gli emendamenti del Governo, quando pervenuti, alle Commissioni di settore competenti sulle materie trattate dagli stessi, al fine di permettere alle Commissioni medesime di esaminare le proposte emendative del Governo e di esprimere eventualmente un parere, in tempi compatibili con l'organizzazione dei lavori della V Commissione.

Tale procedura, applicabile al solo caso di specie e limitatamente agli emendamenti del Governo, consente alle Commissioni di settore – che diversamente risulterebbero nell'impossibilità di esprimere il proprio parere su argomenti pure rien-

tranti nella loro ordinaria competenza – di conoscere tempestivamente il contenuto dei nuovi interventi normativi che il Governo intende introdurre e di esprimere il proprio avviso al riguardo: ciò peraltro coerentemente con i principi che presiedono alla ripartizione dei compiti fra la Commissione Bilancio e le Commissioni di settore nell'esame degli emendamenti alla manovra economica, come emerge in particolare dall'articolo 121, comma 3, del Regolamento, sia pure con riferimento agli emendamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali.

Il comitato è stato pertanto convocato per esaminare le parti ammissibili dell'emendamento 1.500 del Governo e per esprimere un parere alla Commissione bilancio.

Illustra quindi brevemente il contenuto dell'emendamento in esame, ricordando che in estrema sintesi, le modifiche da esso apportate al disegno di legge di stabilità 2011 – limitatamente alle parti ammissibili – sono le seguenti.

Viene modificato il comma 6 dell'articolo 1 – che destina ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro per il 2012 delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale – specificando che viene fatta salva la ripartizione delle risorse tra regioni del Mezzogiorno (85 per cento) e regioni del Centro-Nord (15 per cento) che caratterizza la destinazione dei fondi FAS.

Viene sostituito integralmente il comma 7 dell'articolo 1 e introdotto un nuovo comma 7-bis, entrambi relativi all'erogazione e alla suddivisione tra le Regioni delle risorse per il trasporto pubblico regionale e locale ferroviario.

I nuovi commi da 13 a 18 intervengono in materia di diritti d'uso di frequenze radioelettriche.

Il comma 19 riduce la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282 del 2004.

I commi da 20 a 22 intervengono sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) relativo ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili con riferimento sia alle imposte pagate sui canoni periodici (imposta di registro),³ sia a quelle relative al trasferimento del cespite.

I commi da 23 a 28 recano disposizioni in materia di accertamento fiscale, innalzando altresì la misura di alcune sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 29 affida alla SOSE spa il compito di predisporre, anche per l'attuazione del federalismo fiscale, le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni standard nei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi da quello della sanità. Affida altresì all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) il compito di provvedere mediante l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) all'analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.

Il comma 30 integra le risorse del fondo di finanziamento ordinario dell'università.

Il comma 31 istituisce un credito d'imposta per le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.

Il comma 32 dispone l'incremento della dotazione del Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio.

Il comma 33 dispone un ulteriore stanziamento di 750 milioni di euro per il Fondo per le missioni internazionali di pace, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

Il comma 34 stabilisce che, al fine di assicurare il proseguimento dell'attività di presidio e controllo del territorio da parte delle Forze Armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge n. 78 del 2009, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 92 del 2008, può essere prorogato fino al 30

giugno 2011, autorizzando la relativa spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011.

Il comma 35 incrementa per l'anno 2011 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, prevedendo che una quota delle nuove risorse sia attribuita alle Regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale.

I commi da 36 a 39, nonché il comma 43 intervengono in tema di ammortizzatori sociali.

Il comma 40 dispone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 36 a 39 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dalle disposizioni di cui al precedente comma 35.

Il comma 42 reca disposizioni in materia di apprendistato.

Il comma 44 modifica l'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 78 del 2010, il quale prevede l'applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, per una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari.

Il comma 45 incrementa di 45 milioni il Fondo per le politiche sociali.

Il comma 46 abroga l'articolo 1, comma 10, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali di aliquote contributive.

Il comma 48 rende permanenti le agevolazioni stabilite con l'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 194 del 2009 in favore della piccola proprietà contadina, la cui applicazione è stata prevista fino al 31 dicembre 2010, termine che viene sospeso.

Il comma 49 limita l'applicazione del credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e

il 31 dicembre 2009, in luogo dell'originario termine finale del 31 dicembre 2010.

I commi 50-52 recano il rifinanziamento del Fondo ISPE nel 2010.

Il comma 53 conferma, a regime dal 1° agosto 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* della legge n. 67 del 1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

Il comma 54 proroga al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 185 del 2008.

Il comma 55 incrementa di 347,5 milioni per il 2011, il livello di finanziamento ordinario statale del Servizio sanitario nazionale.

I commi 56-58 recano misure per le regioni in disavanzo sanitario.

Il comma 59 riduce per il 2011 la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, azzerando, di fatto, la dotazione del Fondo.

Il comma 60 proroga all'anno 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti.

I commi 61 e 62 intervengono in materia di contributi all'editoria per la stampa italiana all'estero.

Il comma 63 prevede che le risorse di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 135 del 2009 disponibili in bilancio dal 2011 siano destinate – fino ad un massimo di 400 milioni di euro – a favore degli interventi previsti dalla legge 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico).

Il comma 64 dispone un incremento dello stanziamento per l'editoria previsto dalla tab. C della legge finanziaria per il 2010.

I commi 65-66 riguardano l'istituzione – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – di un Fondo per velocizzare i pagamenti da parte dei Comuni verso le imprese fornitrici.

Il comma 67 dell'articolo 1, introdotto con l'emendamento del Governo, incrementa di 45 milioni di euro per l'anno 2011 gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

I commi 68 e 69 provvedono risorse per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

I commi da 70 a 84 recano disposizioni volte a rafforzare l'azione di contrasto al gioco gestito e praticato in modo illegale e a tutelare i consumatori nel medesimo ambito, al fine di recuperare base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale, come, peraltro, dichiarato nel comma 70.

L'articolo 8 riformula la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2011-2013, che, come negli anni precedenti, si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 8-bis reca la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2011-2013, le cui norme sono dichiarate principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119 secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 9 recepisce il protocollo d'intesa stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Governo in data 29 ottobre 2010. Anche l'articolo 10, per la regione Valle d'Aosta, recepisce l'accordo intervenuto tra il Governo e la regione, ai fini dell'attuazione dei principi del federalismo fiscale recati dalla legge 42 del 2009.

Formula infine una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato*).

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara la totale contrarietà del suo gruppo all'emendamento del Governo, per ragioni di metodo e di merito. Quanto al metodo, ricorda che le Commissioni competenti in sede consultiva sono state chiamate ad esprimere in tempi brevissimi un parere alla Commissione bilancio su un emenda-

mento il cui testo presenta una estrema complessità, per la varietà delle materie trattate e per il numero dei richiami normativi ad altre fonti. Si tratta d'altra parte della vera manovra finanziaria: e del resto il suo gruppo aveva preannunciato che il Governo non avrebbe potuto procedere con una manovra puramente « tabellare » come invece pretendeva. Quanto al merito ritiene che l'emendamento del Governo certifichi il fallimento del processo di bilancio delineato dalla nuova legge di contabilità di Stato, che è stato snaturato e che ha prodotto una manovra del tutto fittizia, un mero « gioco di specchi ».

Pur condividendo la condizione posta nella proposta di parere del presidente, in quanto la disposizione di cui all'articolo 8, comma 24, è effettivamente lesiva dell'autonomia costituzionale degli enti locali, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole presentata dal presidente.

Pierguido VANALLI (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del presidente, si dice d'accordo con la condizione in essa posta e aggiunge che, al momento della definizione dei criteri sulla base dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze potrà adottare misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali, si dovrà naturalmente tenere conto delle ragioni per le quali un ente locale ha effettuato prelevamenti non coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti: è infatti evidente che altro è il caso in cui ciò sia avvenuto da parte di un ente locale virtuoso; altro se da parte di un ente locale non virtuoso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 18.55.

ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) (Emendamenti C. 3778 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza e limitatamente alle disposizioni non dichiarate inammissibili nella Commissione di merito, l'emendamento 1.500 del Governo al disegno di legge C. 3778 Governo recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011);

considerato che l'emendamento è nel complesso riconducibile alle materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario e contabile dello Stato », rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione); e « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », riconducibile nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

rilevato che:

all'articolo 1, comma 16, sarebbe opportuno – considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente – prevedere un coinvolgimento delle regioni, sulla base del principio di leale collaborazione, nella fissazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;

l'articolo 1, comma 29 affida alla SOSE s.p.a. il compito, anche per l'attuazione del federalismo fiscale, di predisporre le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni standard nei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi da quello della sanità e affida all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) il compito di provvedere mediante l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) all'analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni, a tal fine autorizzando, per quanto concerne la SOSE, la spesa di 5 milioni annui nel triennio 2011-2013 e, riguardo all'IFEL, un aumento dallo 0,8 all'1 per mille della percentuale del contributo ICI a favore dell'IFEL medesimo;

le disposizioni del citato comma 29, andrebbero coordinate con quelle analoghe contenute nello schema di decreto legislativo in tema di fabbisogni standard degli enti locali (atto n. 240), adottato nell'esercizio di una delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale (di cui alla legge n. 42 del 2009), sul quale sono stati espressi i pareri parlamentari e che è ora in attesa della approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;

l'articolo 1, comma 34, opportunamente prevede la possibilità di prorogare al 30 giugno 2011 il piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate al fine del concorso delle Forze armate alla vigilanza del territorio disposto dall'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge n. 78 del 2009;

la disposizione di cui all'articolo 8, comma 24 – che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il potere di adottare misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea – appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali;

l'articolo 8, comma 30, prevede che le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali siano rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 20 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 8, comma 24, si preveda che il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di adottare misure di con-

tenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti sia esercitato sulla base di precisi criteri, da definirsi d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, atti a garantire l'autonomia degli enti locali;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 16, si valuti l'opportunità – alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione e considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente – di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella fissazione degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;

all'articolo 1, comma 29, si verifichi il coordinamento delle disposizioni ivi previste con quelle analoghe contenute nello schema di decreto legislativo in tema di fabbisogni standard degli enti locali (atto n. 240), in attesa della approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.